

# **COMUNE DI MAPELLO**

## **PROVINCIA DI BERGAMO**

### **SERVIZI SOCIALI**

---

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 10.04.2007

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO -**

Il regolamento definisce le modalità e i criteri per la determinazione e l' erogazione di interventi di sostegno economico annuo a carico del Comune, nonché la misura dello stesso, ad integrazione delle rette previste per il ricovero presso strutture residenziali e case di riposo, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela a favore di cittadini anziani e disabili, residenti nel Comune di Mapello.

In particolare, il presente regolamento ha per oggetto l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati in relazione alla situazione economica e alla composizione della famiglia. L'Amministrazione Comunale, in virtù della legge 328/2000 e della L.R. 1/86, provvede a garantire all'utente l'assistenza di cui necessita. Ciò in assenza dei soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti, ai sensi degli artt. 143, 147, 433 e seguenti del Codice Civile o nel caso in cui anche questi ultimi versino in situazioni economiche disagiate. La misura dell'integrazione è determinata dall'Ente nei limiti delle risorse di bilancio.

Al fine di determinare in concreto la misura dell'intervento economico da, eventualmente, erogare a ciascun richiedente, il regolamento provvede:

- a) alla definizione dei requisiti d'accesso e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta;
- b) alla determinazione dei criteri di partecipazione economica del beneficiario;
- c) all'individuazione dei soggetti in grado di concorrere alla copertura della retta di ricovero attraverso l'applicazione dell'ISEE, quale strumento volto a valutare equamente la capacità contributiva di famiglie con condizioni socio-economiche diverse.

## **ARTICOLO 2. FINALITÀ**

Il presente regolamento tende al perseguimento delle seguenti finalità:

1. garantire all'anziano e al disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto percorso assistenziale di cui necessita;
2. assicurare il sostegno economico alle persone anziane e disabili che si trovano in difficoltà e che necessitano di una soluzione residenziale protetta;
3. determinare l'entità dell'intervento di sostegno economico a carico del Comune mediante una valutazione, con l'ausilio dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), della capacità economica della rete familiare interessata.

## **ARTICOLO 3 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Sono destinatari degli interventi di natura economica di cui all'art. 1 gli anziani e i disabili non autosufficienti, residenti nel Comune di Mapello, che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale assistenziale, in quanto impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:

- a) stato di salute con grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia;
- b) mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto;
- c) stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese di ricovero in proprio o con l'aiuto dei parenti obbligati per legge agli alimenti.

L'intervento economico viene riconosciuto esclusivamente ad integrazione delle rette applicate dalle strutture accreditate dalla Regione di riferimento, ad eccezione delle tipologie di servizi residenziali a favore dei disabili per le quali l'organo competente non ha individuato i requisiti di accreditamento. Nella scelta delle stesse, qualora il Comune sia chiamato ad integrare la retta, può decidere di scegliere e/o individuare la struttura economicamente più vantaggiosa per l'Ente.

## **ARTICOLO 4. PRIORITA' DEGLI INTERVENTI**

Il Servizio Sociale effettua una valutazione della domanda, tenendo conto dell'insieme dei seguenti elementi:

- a) età del richiedente;
- b) condizioni complessive di salute e livello di non-autosufficienza;
- c) presenza/assenza di familiari o care-givers significativi;
- d) la presenza dei requisiti d'accesso alla domanda come definiti all'art. 6.

Verrà data priorità alle richieste d'intervento di anziani, inabili:

- 1) privi di figli o fratelli;
- 2) in stato di abbandono.

## **ARTICOLO 5 CASI PARTICOLARI**

Eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non si prestano per la loro natura ad essere quindi valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, potranno essere presi in considerazione da parte della Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale e, comunque solo dopo che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta per l'istruttoria.

## **ARTICOLO 6. REQUISITI D'ACCESSO**

Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

- 1) Il beneficiario deve:
  - a) avere una situazione reddituale non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta;
  - b) non essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale fatta eccezione della casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se occupata dal coniuge e/o da genitori, fratelli e sorelle, nonché da figli a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a € 80.000,00, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9;
  - c) non aver donato immobili o diritti reali su immobili per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00;
  - d) non aver ceduto a titolo oneroso immobili o diritti reali per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00;
  - e) non aver donato beni mobiliari del valore complessivo superiore a € 25.000,00;
  - f) non essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore a € 5.000,00.
- 2) il beneficiario disabile non deve essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, ad eccezione della casa di abitazione se occupata dai genitori o dal coniuge e purché questi ultimi non siano titolari di altri diritti reali;
- 3) i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario non devono essere in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero, secondo i criteri definiti al successivo art. 9;
- 4) la non ricorrenza di uno solo dei criteri previsti al punto 1), lettere a), b), c), d), e) ed f), determina l'inammissibilità della domanda di cui al presente articolo, fatto eccezione per eventuali deroghe, disposte su motivata relazione dei Servizi Sociali.

*Sono esclusi dall'intervento economico comunale, ad integrazione della retta, i beneficiari di ricoveri temporanei, ad eccezione dei soggetti che non hanno una rete di sostegno familiare di riferimento.*

## **ARTICOLO 7 CALCOLO DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE A COPERTURA DELLA RETTA DI RICOVERO**

L'intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza e la somma della quota a carico del beneficiario e delle quote che, secondo i

criteri di cui al successivo articolo 9, possono essere sopportate dai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

Non viene disposto alcun intervento economico a carico del Comune nel caso in cui la somma delle quote contributive dei nuclei risultasse superiore alla quota della retta non coperta dal richiedente.

Il contributo annuale, per l'assistito, verrà erogato, dall'Amministrazione Comunale, direttamente alla Struttura, la quale presenterà regolari fatture, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari del Comune.

L'Amministrazione Comunale applicherà per il calcolo del contributo i seguenti criteri:

- ◆ per quanto riguarda il ricovero di anziani, l'Amministrazione interverrà fino ad una retta massima di € 1.500,00 mensili; qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in RSA) la retta dovesse superare tale valore, il comune provvederà alla copertura della spesa per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il comune coprirà una retta massima pari a € 1.500,00 mensili, e l'eventuale differenza sarà coperta interamente dai familiari;
- ◆ per quanto riguarda il ricovero di disabili, l'Amministrazione interverrà fino ad una retta massima di € 1.750,00 mensili; qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in struttura) la retta dovesse superare tale valore, il comune provvederà alla copertura della spesa per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il comune coprirà una retta massima pari a € 1.750,00 mensili, e l'eventuale differenza sarà coperta interamente dai familiari

## **ARTICOLO 8. DIRITTO ALLA QUOTA PER SPESE PERSONALI**

L'anziano o il disabile ospitato in una struttura di ricovero residenziale di tipo assistenziale è tenuto a concorrere al costo della retta secondo le proprie disponibilità, fatta salva la quota mensile destinata a sostenere le spese personali.

La predetta quota è definita nella misura del 20% del valore mensile della pensione minima erogata dall'INPS, inclusa la tredicesima mensilità. Per esigenze particolari, idoneamente documentate, la predetta quota può essere rivista, a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto della valutazione sociale e della disponibilità di bilancio comunale.

## **ARTICOLO 9. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DEL BENEFICIARIO**

La capacità economica del beneficiario, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale, viene valutata sulla scorta di quanto sotto specificato, fermo restando comunque il possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 6.

Il singolo beneficiario concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile per le spese personali, come definita al precedente art.8.

Per la determinazione dell'intervento economico comunale, il Settore Sociale considera anche altre entrate non fiscalmente rilevabile. Pertanto si tiene conto della situazione economica del beneficiario derivante dall'insieme dei seguenti elementi:

#### **A. Redditi, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:**

1. trattamenti economici soggetti ad IRPEF;
2. trattamenti economici esenti dall'IRPEF:
  - ◆ indennità di accompagnamento ;
  - ◆ assegno di invalidità
  - ◆ rendite INAIL-INPS o di altro istituzioni e/o vitalizi di nature diverse;
  - ◆ pensioni per ciechi e per sordomuti;
  - ◆ pensione /o assegno sociale;
  - ◆ arretrati pensionistici;
  - ◆ redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, ecc.

#### **B. Beni mobili, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:**

Per la quota posseduta:

- ◆ libretti di risparmio, certificato di deposito;
- ◆ BOT, CCT, altri titoli di credito;
- ◆ depositi postali e bancari sia italiani che esteri,
- ◆ azioni, obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi e ogni tipo di investimento finanziario, ecc.

In presenza di depositi intestati al beneficiario su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc. l'intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità dei predetti beni, fatta salva una quota di € 5.000,00, come definita al precedente art. 6), al punto 1.

#### **C . Beni immobili:**

Considerato che la titolarità di beni immobili e di altri diritti reali non consente l'accesso all'intervento comunale di cui al presente regolamento (nel caso previsto all'art. 6, punto 1), al decesso degli occupanti e, comunque, nel momento in cui l'immobile si rende disponibile per qualsiasi motivo, il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte.

In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune di Mapello valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune di Mapello, il medesimo pone in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.

### **ARTICOLO 10.**

#### **CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI NUCLEI FAMILIARI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO**

Per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno familiare sono presi in esame, nell'ordine, i seguenti nuclei familiari:

**per l'anziano:**

- a) il nucleo composto dai soggetti che convivono con il destinatario diretto dell'intervento comunale composto esclusivamente dal coniuge, dai figli, dai generi e dalle nuore, dai nipoti in linea retta, dai fratelli e sorelle e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF;
- b) il nucleo familiare dei figli, ancorché non conviventi, composto esclusivamente dai figli, dal coniuge degli stessi, nonché dagli eventuali soggetti a carico ai fini IRPEF.
- c) il nucleo familiare dei fratelli e delle sorelle, ancorché non conviventi, composto soltanto dal singolo fratello o sorella e persone a carico ai fini IRPEF.

Non si tiene conto della situazione economica del coniuge legalmente separato e non convivente, della nuora e del genero vedovi.

**per il disabile:**

- a) il nucleo composto dai soggetti che convivono con il destinatario diretto dell'intervento comunale composto esclusivamente dal coniuge, dai genitori, dai figli, dai fratelli;
- b) il nucleo familiare dei genitori composto dai soli genitori e persone a carico ai fini IRPEF;
- c) il nucleo familiare dei fratelli composto soltanto dal singolo fratello o sorella e persone a carico ai fini IRPEF.

Il Comune può non tener conto, nella determinazione dell'eventuale sostegno economico, della quota di retta che potrebbe essere sostenuta dai nuclei familiari definiti al punto c), ove questi garantiscano, in accordo con il Servizio Sociale, un intervento diretto a sostegno della persona disabile. Tale intervento dovrà essere opportunamente documentato e a titolo esemplificativo si indicano: ospitalità per rientri periodici, spese per attività e interventi non compresi nella retta ordinaria ed effettuati dagli enti gestori delle strutture o da altri enti, quali proposte di soggiorni climatici, ecc.

I nuclei familiari come sopra individuati presentano all'ufficio competente certificazione ISEE, ai sensi del D.lgs. n. 109/1998 e successivo D. lgs. n. 130/2000 e relativi decreti attuativi.

Al valore dell'ISEE standard calcolato e certificato a norma di legge va aggiunto il valore risultante dalla seguente operazione:

- ◆ Si sommano i redditi non soggetti ad IRPEF (redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, venditori porta a porta, compensi erogati da società sportive dilettanti, ecc.) che verranno riparametrati con la scala di equivalenza prevista dall'ISEE di seguito riportata:

N. componenti del nucleo	Parametro <sup>1</sup>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

---

<sup>1</sup> Maggiorazioni:

- dal 6° componente familiare in poi + 0,35
- per ogni componente con handicap + 0,50
- un solo genitore e figli minori + 0,20
- presenza di figli minori entrambi i genitori che svolgono attività lavorativi + 0,20

- ◆ Si sottraggono le quote percentuali (indicate nella tabella seguente) delle somme documentatamente spese, nell'anno precedente alla richiesta di intervento economico, per rette di ricovero in strutture residenziali (RSA, CRH, RSD, Comunità Alloggio, Comunità Protette...) o per i servizi di assistenza domiciliare (SAD, assistenza domiciliare privata).

Il valore così ottenuto costituisce un ISEE riparametrato.

La valutazione della sopportabilità dell'ISEE dei preelencati nuclei familiari per la copertura economica della retta di ricovero è effettuata con riferimento alle fasce ISEE di appartenenza come di seguito determinate:

a) FASCE ISEE STANDARD		b) % spese assistenziali detraibili	c) % ISEE
Fino a € 5.000,00		20%	0%
da € 5.001,00	a € 7.500,00	20%	5%
da € 7.501,00	a € 10.000,00	20%	7,5%
da € 10.001,00	a € 12.500,00	15%	10%
da € 12.501,00	a € 15.000,00	15%	12,5%
da € 15.001,00	a € 17.500,00	10%	15%
da € 17.501,00	a € 20.000,00	10%	17,5%
da € 20.001,00	Oltre	10%	20%

La sopportabilità della compartecipazione viene quindi calcolata con le seguenti modalità:

SOPPORTABILITA' = [ISEE Standard + (Redditi non soggetti ad IRPEF riparametrati) - (quota percentuale spese assistenziali come da colonna b della tabella)] x (percentuale di sostenibilità come da colonna c della tabella).

Al fine di determinare l'eventuale erogazione e la relativa misura dell'intervento economico in favore del soggetto beneficiario si procede a verificare, per la copertura economica della parte di retta non sostenuta direttamente dall'ospite della struttura residenziale, la capacità di ciascun nucleo familiare di provvedervi nei limiti massimi della propria sopportabilità.

Qualora il concorso del nucleo familiare indicato ai precedenti punti a) non garantisca l'intera copertura, per la quota mancante si terrà conto della capacità del nucleo o dei nuclei, nell'ordine di cui ai punti b) e c).

In caso di mancata presentazione di certificazione ISEE, non determinata da casi di comprovata impossibilità, il Comune determina se sussiste il diritto all'intervento economico ed il suo ammontare, come se il nucleo familiare che non ha presentato la certificazione fosse in possesso di un reddito Isee pari a € 50.000,00 al netto delle spese assistenziali detraibili.

## **ARTICOLO 11. RICHIESTA DI INTERVENTO E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

L'istanza di beneficio economico dovrà essere inoltrata all'Ufficio Protocollo del Comune di Mapello, dall'interessato o da un familiare o, in assenza di questi, da una persona significativa per il destinatario dell'intervento. Ad essa va allegata la documentazione di seguito elencata:

1. attestazioni e/o certificazioni inerenti il livello reddituale complessivo, la titolarità di beni mobili e immobili del beneficiario, idonei a consentire la valutazione dell'entità della compartecipazione economica, secondo i criteri previsti all'art 9;

2. copia del verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità;
3. ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l'origine, l'entità del bisogno e altre particolari circostanze;
4. autorizzazione del beneficiario al Comune a richiedere informazioni presso istituti di credito, Poste Italiane, società finanziarie sui rapporti intrattenuti con detti enti e, in generale, sul suo patrimonio.

La suddetta documentazione può essere sostituita, limitatamente agli atti individuati ai punti 1) e 4), da un'autocertificazione attestante gli stati e le qualità su indicati, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La mancata presentazione anche solo di uno dei documenti sopra indicati comporta la reiezione della domanda.

Se la richiesta di contributo giunge all'ufficio quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti a), b), c), d), nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse economiche proprie del ricoverando, che nel frattempo si stanno esaurendo, fatto salvo quanto previsto all'art. 9.

Qualora le dichiarazioni ISEE dichiarati risultassero in palese contrasto con quanto emerso dalle indagini di cui ai commi precedenti, il Servizio Sociale, applicherà il disposto dell'art. 14.

## **ARTICOLO 12. TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento di concessione dell'intervento economico si conclude entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine.

Nel provvedimento di interruzione del termine il dirigente assegna un termine decorso inutilmente il quale, assume il provvedimento conseguente.

Il dirigente, a conclusione del procedimento, adotta il provvedimento di concessione o di diniego e ne dà comunicazione al richiedente ed eventualmente all'ente che ospiterà lo stesso e ai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

In caso di domande che presentano particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

## **ARTICOLO 13. REVISIONE ANNUALE DELL'INTERVENTO ECONOMICO**

L'intervento economico a carico del Comune di Mapello è soggetto a revisione annuale (anno solare) secondo le modalità definite nel presente regolamento.

Nel primo quadrimestre di ogni anno l'amministrazione comunale verifica il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione degli interventi economici ed adotta gli eventuali provvedimenti di riduzione o di revoca, con le azioni conseguenti.

## **ARTICOLO 14. CONTROLLI**

Il Servizio competente svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed all'autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti, mediante appositi controlli dall'autorità, presso gli istituti di credito od altri intermediari finanziari, servizi e gli uffici a ciò preposti.

Qualora si verificano, dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.

## **ARTICOLO 15. RECUPERI E RIVALSE**

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri Uffici competenti, attiva le opportune procedure che consentano:

- 1) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni di indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti e acquistabili attraverso la disponibilità di beni immobili, eredità ecc.;
- 2) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ad indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completa, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale;
- 3) le somme corrisposte per gli interventi di sostegno possono essere recuperate dal Comune al verificarsi del mutamento delle condizioni economiche dei soggetti beneficiari e/o dei familiari;
- 4) di rivalersi, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote mobiliari ai sensi della normativa vigente.

## **ARTICOLO 16. NORME TRANSITORIE FINALI**

Il presente regolamento verrà applicato, per i nuovi casi, dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.

Per quanta riguarda i casi in essere, le verifiche in applicazione del presente Regolamento verranno effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore e nel frattempo verranno attivate le procedure di controllo.

L'erogazione di interventi economici in esecuzione del presente regolamento non costituisce rinuncia, per il Comune, ad esperire le azioni di rivalsa consentite dalla legge nei confronti dei soggetti tenuti agli alimenti.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali, anche in tema di donazioni, di liberalità e di rivalsa.

L'Ufficio competente predisporrà idonea modulistica per facilitare le istanze da parte dei cittadini ai sensi della legge 241/90.

\*\*\*\*\*